**Res Publica**

**Aggiornamenti**

**Capitolo A lezione 4 – par. 3**

**La responsabilità genitoriale**

Il d.lgs. n.154 del 2013, modificando l’art. 316 del Codice civile, ha introdotto il concetto *di* ***responsabilità* *genitoriale***in sostituzione della vecchia “potestà”. Con questa modifica il legislatore ha voluto sottolineare come il ruolo dei genitori, nei confronti dei figli, comporti più doveri che poteri.

La responsabilità dei genitori non cessa aggiunge (art.317 c.c.) anche se è intervenuta separazione, divorzio o altra forma di scioglimento del matrimonio.

In tema di famiglia è da aggiungere che una importante sentenza della Corte di Cassazione (**sent. 16897 del 2015**) ha riaffermato il principio che il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine. Pertanto, ha dichiarato la Corte, non può farsi ricorso alla dichiarazione di adottabilità se vi è la manifesta disponibilità e idoneità dei parenti entro il quarto grado a prendersi cura del minore.